

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 13 Maggio 2014****NOR14169****SM****Oggetto: Legge Regionale dell'Emilia Romagna in materia di autotrasporto, facchinaggio, movimentazione merci e servizi complementari.**

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 139 del 12 Maggio u.s, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 3/2014, intitolata *"disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari"*.

La Legge conferisce alla Regione Emilia Romagna dei poteri di iniziativa, da esercitare nel rispetto delle competenze statali, per diffondere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori prima indicati (compreso l'autotrasporto in conto terzi ed in conto proprio). A tal fine, la Regione può promuovere (art.1.2):

- iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale, per favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
- la regolarità delle condizioni di lavoro;
- il coordinamento e la cooperazione tra istituzioni per le attività di prevenzione e controllo, favorendo lo scambio di dati ed informazioni tra gli enti interessati;
- la responsabilità sociale delle imprese e, in particolare, l'adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche;
- l'etica e la sicurezza sul lavoro.

La Legge prevede una serie di iniziative che la Regione può mettere in campo per:

- promuovere la legalità (art.3), attraverso:
 - il supporto a progetti formativi per potenziare le funzioni e le attività ispettive degli enti competenti in materia;
 - la realizzazione, d'accordo con gli enti competenti in materia previdenziale ed assicurativa, di specifiche iniziative informative e formative per sensibilizzare i lavoratori dei settori interessati;
 - accordi tra le parti sociali, per favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della loro qualità;
- promuovere la responsabilità sociale delle imprese, con l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici (art.4);
- promuovere iniziative formative (art.5):
 - per i lavoratori, compresi i soci lavoratori di cooperative, per diffondere la conoscenza e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro.
 - per gli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps.

L'art. 6 prevede la creazione di un elenco di merito degli operatori economici soggetti a questa Legge, al possono iscriversi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) regolarità contributiva (DURC);
- b) insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'67 del d.lgvo 159/2011;
- c) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del d.lgvo 220/2002.

Le imprese iscritte a questo elenco si impegnano a:

- applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
- applicare e far applicare il CCNL di settore.

La Giunta regionale potrà introdurre ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco e le cause che determinano la cancellazione dallo stesso. L'iscrizione all'elenco può essere assunta come criterio di valutazione dell'impresa, per accedere ai contributi o ad altre misure premiali decise dalla Regione Emilia Romagna.

Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto, l'art. 9 assegna alla Regione le funzioni di osservatorio, nell'ambito delle quali svolge una serie di attività volte a contrastare fenomeni di illegalità nel settore, comprese le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Specifici adempimenti sono stati fissati per il trasporto di materiale derivante da attività estrattive (art.13), nel quale:

- le imprese di autotrasporto devono comunicare alla Regione i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono;
- i soggetti che hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere l'attività estrattiva, sono chiamati a verificare, in base alla targa del veicolo, che l'impresa di autotrasporto abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto, a pena di sospensione dell'attività da 1 a 6 mesi.

Il testo della Legge regionale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti